

*Al Dirigente Risorse Umane e AA.GG.
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Elena Bertarelli*

*Al Dirigente Settore Finanze
Comune di Portomaggiore
Dr. Gianluca Venier*

Verbale n. 14/2021 del 19 luglio 2021 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2021 del Comune di Portomaggiore.

Il Revisore Unico **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con delibera del **C.C. n. 30 del 26/09/2018** revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2021,

Premesso che con prot. n. 18817 del 30.06.2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- La deliberazione di G..C n. 24 del 13/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021" e relativi allegati

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";

- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Ricordato che:

- che l'Ente aveva aderito alla "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs n.267/2000;
- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000, L'Organo di revisione economico finanziaria, in data 08.01.2020, prot.n. 331, ha trasmesso all'Ente la "Relazione Organo di Revisione Economico-Finanziaria sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi", poi trasmessa dall'Ente a Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, in cui si sono riportati i risultati conseguiti dall'Ente negli esercizi 2017 e 2018 e anche alcuni importanti risultati della gestione 2019 desunti dalla situazione di pre-consuntivo;
- che a fronte della suddetta Relazione, la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 10/2020 trasmessa allo scrivente a mezzo applicativo ConTE e acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.02.2020, prot.n. 1795, "ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, TUEL, ritiene realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura."
- che conseguentemente sono cessati per il Comune di Portomaggiore gli effetti della sottoposizione alle misure previste dalla normativa per gli enti in procedura di riequilibrio

Dato atto che il Comune di Portomaggiore risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, per ultima prot. Unione n. 10277 del 06/04/2021 trasmessa al Revisore dei Conti;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa , accertando che per mero errore materiale/refuso nel titolo dell'ipotesi di CCI è stato indicato l'anno 2020 e non l'anno 2021 come correttamente riportato nel testo dell'ipotesi stessa ;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.

- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 del Comune di Portomaggiore, è stato quantificato, in via provvisoria, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 154 del 12.04.2021 in complessivi €. 150.087,44=, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€. 147.428,29**;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'istituzione della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, con decorrenza dal 01.03.2020;
- che con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 in godimento al personale dipendente, in complessivi €. 10.139,00 annuali;
- che con determinazione dirigenziale Unione n. 154/2021 si è impegnato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno, in complessivi € 10.139,00, di cui €. 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore;
- che la quota di € 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 per il parziale finanziamento del fondo delle posizioni organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018;

Visto l'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Richiamato il proprio parere di cui al n. 8/2021 del 26.04.2021 assunto al prot. Unione n. 12134 del 26.04.2021, con cui sono stati certificati positivamente:

- la quantificazione delle economie delle risorse del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, in complessivi € 225,00=, le quali ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, costituiscono economie che vanno ad incrementare le risorse variabili per l'anno 2021;
- i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo per il PERSONALE DEI LIVELLI, quantificati in complessivi € 1.690,05, il cui importo destinabile al fondo delle risorse

decentrate depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad € **1.270,00** (accantonati in avanzo vincolato in sede di rendiconto);

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 del Comune di Portomaggiore è quantificato tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili fornite con deliberazione di G.C. n. 24 del 13.04.2021, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi € **160.007,57**;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 del Comune di Portomaggiore di complessivi € **160.007,57=**, risulta così suddiviso

- Quota stabile pari a € **150.087,44=**
- Quota variabile pari a € **9.920,13=**

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 885,56 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 8.425,13= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- le economie di cui all'art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 economie anni precedenti € 225,00 (riferito al 2019), come da certificazione dal revisore dei conti;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in € 1.270,00, come da certificazione dal revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che a tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di € **885,56** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCI 2021;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2021 sottoscritto il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Mirandola , 19 Luglio 2021.

Il Revisore Unico
Lorena Rebecchi
(firmato in digitale)